



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
SERVIZIO RAGIONERIA**

DETERMINAZIONE N. 153 / 2025

DEL 23/04/2025

OGGETTO: CONTRATTI ROGATI IN FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MARIA CONTE - NUMERO REPERTORIO 1338 - 1339

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AD INTERIM

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027", la Deliberazione C.C. n. 7 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027", la Deliberazione G.C. n. 32 del 03/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027" e la Deliberazione G.C. n. 41 del 28/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2025-2027";

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i;
- il D.Lgs. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità;

Visti altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 11 del 17/03/2025 con il quale, a seguito della cessazione a far data dal 17/03/2025 della responsabile del settore Economico-Finanziario, sono state conferite alla sottoscritta le funzioni gestionali, ad interim, inerenti al settore Economico-Finanziario, in attesa dell'espletamento della procedura per il reclutamento della relativa figura professionale e comunque non oltre al 30/04/2025;

Premesso che la disciplina dei diritti di rogito è stata modificata dall'art. 10 del d.l. 90/2014 (conv. in l.114/2014) con cui:

- è stato abrogato l'art. 41, comma 4, della l. 312/1980 in forza del quale era riconosciuto ai segretari degli enti locali che rogavano gli atti di cui ai numeri 1 a 5 della tabella D allegata alla

legge n. 604/1962 una quota del provento spettante agli enti medesimi in misura pari al 75% fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento;

- è stata sostituita la previsione di cui all'art. 30 della l. 734/1973, a mente del quale era accordata agli enti locali una percentuale del 90% delle entrate derivanti da diritti di rogito ed assegnato il restante 10% al Ministero dell'Interno per la costituzione di un fondo con precipue finalità, donde l'attribuzione integrale al comune del provento di cui trattasi;

- è stata introdotta un'eccezione al principio della integrale spettanza dei diritti di rogito laddove con il comma 2 bis si è previsto che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del predetto art. 10, è attribuita al segretario comunale rogante in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento;

Dato atto che in materia è intervenuta la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la pronuncia N.21/SEZAUT/2015/QMIG, chiarendo che:

- agli Enti non è riconosciuta la possibilità di determinare la quota del provento da erogare tramite autonomi atti normativi o generali: "nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale";

- "le somme destinate al pagamento dell'emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti";

- le somme de quibus spettano ai segretari comunali collocati in fascia C che non godono della equiparazione alla dirigenza (sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale).

Evidenziato l'oggettivo contrasto interpretativo dell'art. 10 del D.L. 90/2014 (conv. in L. 114/2014) tra la magistratura contabile e la magistratura ordinaria sulla spettanza dei diritti di rogito ai segretari di fascia A e B, in quanto sono state numerose le sentenze dei Giudici ordinari che hanno condannato gli Enti Locali a pagare i diritti di rogito anche ai segretari di Fascia A e B che hanno rogato contratti in enti senza dirigenza;

Preso atto che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, successivamente alla deliberazione n. 21/SEZ AUT/2015/QMIG del 4/6/2015, dopo l'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 75/2015 e della Sezione Plenaria della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia (deliberazione n. 15/2018/PAR) ed in seguito alle numerose unanime pronunce del Giudice del Lavoro è tornata sulla questione con la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG fornendo una interpretazione letterale della norma di cui trattasi, affermando: "alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali";

Considerato che in questo Comune non è istituita la Dirigenza;

Dato atto che la Dott.ssa Maria Conte è stata nominata Segretario Generale titolare dal 16 marzo 2021, giusto decreto del Sindaco n. 4 del 16 marzo 2021;

Preso atto che:

- i diritti di rogito hanno natura retributiva e pertanto l'IRAP è a totale carico del datore di lavoro;

- che i contributi previdenziali sono posti parzialmente a carico del Segretario Comunale e parzialmente a carico dell'ente, ognuno per la propria competenza (sentenza Corte Conti 400/2018/PAR Sezione regionale di controllo del Veneto);

Dato atto che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Segretario generale;

Visti i contratti, stipulati in forma pubblica/amministrativa e rogati dal Segretario Generale nell'anno 2024, repertorio n. 1338 e 1339 (di cui alla nota del 18/04/2025 della dott.ssa Maria Conte, agli atti);

Vista altresì la suddetta nota del 18/04/2025 agli atti della dott.ssa Maria Conte, dove si attesta che l'ammontare dei diritti di rogito dovuti è pari ad euro 2.018,31 e che con l'ammontare dei diritti non si supera il limite del quinto della retribuzione in godimento;

Dato atto che le somme sono state regolarmente introitate nella casse comunali;

Visto il D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014;

Visto il comunicato dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali del 16/10/2014, con il quale sono state fornite indicazioni e dal quale emerge che per gli atti rogati a decorrere dal 19/08/2014 l'Ente introita i diritti di rogito e non versa nulla al Ministero;

Ritenuto quindi di dover procedere al relativo impegno e liquidazione in favore del Segretario Generale comunale dei diritti rogito riscossi in ordine ai contratti, nell'anno 2024, rep. n. 1338 e 1339 (di cui alla nota del 18/04/2025 della dott.ssa Maria Conte agli atti);

Visto il CCNL del personale area funzioni locali 2'29-2021 sottoscritto in data 16-7.2024;

DETERMINA

1. Di impegnare e liquidare in favore della dott.ssa Maria Conte, Segretario generale, i diritti di rogito relativi alle funzioni di ufficiale rogante svolte nell'anno 2024 rep. n. 1338 e 1339 (di cui alla nota del 18/04/2025 della dott.ssa Maria Conte agli atti), per un importo complessivo di euro 2.018,31, come da scheda contabile allegata, precisando che nell'anno 2024 non sono stati liquidati altri compensi per diritti di rogito;
2. Di dare atto che la somma di cui sopra non eccede il limite del quinto dello stipendio del segretario, secondo le disposizioni del richiamato articolo 10, comma 2 bis, del decreto legge 90/2014 convertito in legge 114/2014 e così come certificato dal Segretario con nota del 18/04/2025;
3. Di dare atto altresì che gli oneri riflessi e l'Irap restano a carico dell'Ente secondo le ordinarie regole in materia fiscale e contributiva;
4. Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 23/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA CONTE MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)